


## Le procedure analitiche

Una volta effettuato il campionamento le cinque aliquote del campione vengono ripartite ai soggetti coinvolti nella procedura di controllo. La prima aliquota viene inviata all'Autorità Giudiziaria (la Magistratura). La seconda aliquota viene trattenuta dall'ente statale preposto al controllo della sicurezza alimentare quando si tratta di prodotti deperibili o di dubbia deperibilità. La terza e la quarta aliquota vengono inviate al laboratorio di analisi per la prima analisi e la ripetizione delle analisi nel caso risulti nella prima analisi che il campione non è conforme ai requisiti di legge. La quinta aliquota, per il rispetto della trasparenza, viene consegnata al titolare dell'azienda, un suo legale rappresentante o il detentore della merce. L'analisi può evolvere sostanzialmente in due modi: il campione può essere conforme ai requisiti di legge o può risultare non conforme. Nel primo caso, è ovvio, il procedimento si conclude. Nel secondo caso si ripetono le analisi e se la non conformità viene confermata l'ente preposto comunica perentoriamente gli stessi risultati all'Autorità Giudiziaria. In questo caso viene avviato il procedimento giudiziario. Il titolare responsabile che ha subito il controllo dell'ente preposto può ricorrere ulteriormente procedendo con l'istanza di revisione delle analisi, avvalendosi delle analisi dell'Istituto Superiore di Sanità. Nella **FIGURA 1** è schematizzata la procedura della procedura dello svolgimento delle analisi secondo il D.P.R. n. 327/1980.



**FIGURA 1** Schema della procedura dello svolgimento delle analisi secondo il D.P.R. n. 327/1980